FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0123/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9962/86pf26-27/GC/PN/fm del 29 ottobre 2026, depositato il 30 ottobre 2026, nei confronti del sig. Luigi Stompo e della società Enna Calcio SCSD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato in data 30 ottobre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. **Luigi Stompo,** all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Enna Calcio S.C.S.D. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter,

comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Francesco Di Piedi la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, pari ad euro 3.650,00 oltre oneri, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 18 maggio 2026 e notificato in data 22 maggio 2026, nell'ambito della vertenza n. 262/2025.2026;

-la società **Enna Calcio S.C.S.D.** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Stompo così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:

- segnalazione dell'1.7.2026 del Dipartimento Interregionale del mancato pagamento da parte della società Enna Calcio S.C.S.D. delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND – AIC Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti in favore del calciatore Francesco Di Piedi;
- foglio di censimento della società Enna Calcio S.C.S.D. per la stagione sportiva 2025 - 2026;
- lodo arbitrale del 18 maggio 2026 emesso in favore del sig. Francesco Di Piedi nell'ambito della vertenza n. 262/2025.2026;
- pec di avvenuta consegna della notifica del lodo arbitrale emesso in favore del sig. Francesco Di Piedi alla società Enna Calcio S.C.S.D. in data 22 maggio 2026;

Il dibattimento

All'udienza del giorno 19 novembre 2026 erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, per i deferiti il Sig. Luigi Stompo ed il Sig. Gabriele Orofino all'epoca dei fatti Segretario Generale della società Enna Calcio SCSD.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Luigi Stompo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società Enna Calcio S.C.S.D., euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Il deferito Luigi Stompo faceva presente che l'inadempimento contestato era limitato ai soli importi dovuti per i compensi dei componenti del Collegio arbitrale per una somma minima (pari a 325 euro) avendo invece la Società provveduto tempestivamente al pagamento di quanto concordato con il calciatore Di Piedi (per 3.650,00 euro) come da contabile esibita nelle memorie prodotte in sede di indagini. Purtroppo, il mancato pagamento della detta minima somma era stato determinato dal cambiamento dei vertici societari in quanto nel periodo del lodo arbitrale la società Enna Calcio S.C.S.D. era stata interessata da un'operazione di cessione, poi perfezionatasi il 29 agosto, e lui stesso era ormai materialmente uscito dalla gestione dell'organo societario e non aveva più avuto accesso alla casella di posta elettronica certificata per controllare i solleciti ed i pagamenti.

La decisione

La violazione contestata deve limitarsi al mancato pagamento da parte della Enna Calcio S.C.S.D. degli importi dovuti per il funzionamento del Collegio Arbitrale del 18 maggio 2026 e pari ad € 325,00. Invero già in sede di indagini è stato dimostrato dai deferiti il corretto adempimento da parte della società Enna Calcio S.C.S.D. dell'accordo transattivo del 14 maggio 2026 (poi recepito nel Lodo) in relazione alle somme dovute al calciatore Francesco Di Piedi per l'importo di € 3.650,00, bonificato dalla società in pari data all'accordo transattivo stesso.

Risultano pertanto non pagate le residuali somme dovute al Presidente del Collegio ed ai due arbitri componenti, oltre ai diritti amministrativi in favore della L.N.D., il tutto per la minima somma di € 325,00.

Il minimo importo non pagato, a fronte della sorte di € 3.650,00 invece tempestivamente evasa, costituisce certamente una violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. contestato in questa sede, ma risulta obiettivamente una mera dimenticanza o banale disguido da riferirsi con buona probabilità ad una non perfetta organizzazione societaria come, d'altra parte, riconosciuto dallo stesso deferito Sig. Stompo.

Stante quanto sopra il Tribunale, quanto all'entità delle sanzioni, ritiene congrue quelle indicate al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Luigi Stompo, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società Enna Calcio SCSD, euro 325,00 (trecentoventicinque/00) di ammenda.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 27 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai